



Città di PAOLA  
(Prov. di Cosenza)

ORGANISMO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

N. 156 del 21 dicembre 2017

Oggetto: Dissesto Finanziario del comune di Paola. Adozione piano di estinzione delle passività

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 16.17 nella sede comunale, si è riunito l'organismo straordinario della liquidazione nelle persone:

Cognome e Nome		Presente	Assente
Dott. Giovanni Musacchio	Presidente	X	
Dott. Giorgio Chamberyont	Componente	X	
Dott.ssa Gina Guzzo	Componente	X	

L'ORGANISMO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE

Premesso che:

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 ottobre 2012, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Paola(Cs);

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 2013 (in G.U. n. 24 del 29/01/2013), è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

-in data 31 gennaio 2013 il Prefetto di Cosenza ha formalmente notificato il citato decreto presidenziale ai componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione, nella persona del dr. Giovanni Musacchio, dr. Giorgio Chambeyront e dr.ssa Gina Guzzo;

-l'organismo straordinario della liquidazione si è formalmente insediato presso il Comune di Paola (CS) in data 4 febbraio 2013 per come risulta dalla propria deliberazione n. 1 del 04.02.2013 eleggendo il Presidente dell'O.S.L. nella persona del dr. Giovanni Musacchio;

- il TAR Calabria con propria ordinanza n. 62 del 07/02/2013 ha sospeso l'efficacia della deliberazione del Consiglio Comunale di Paola n. 33 del 29 ottobre 2013;

- con propria deliberazione n. 2 del 3 aprile 2013, la Commissione straordinaria di liquidazione prendeva atto della citata ordinanza di sospensione;

-visti:

-la deliberazione del Consiglio Comunale di Paola n. 14 del 21 giugno 2013, esecutiva, con all'oggetto: "Riferimento ordinanza del Consiglio di Stato sez. V n. 1152/2013 "verifica applicabilità art. 243-bis TUEL e provvedimenti consequenziali. Sussistenza presupposti art. 244 Tuel: dichiarazione di dissesto; il dissesto del Comune di Paola; atto consiliare n. 14 del 21 giugno 2013";

-la sentenza del TAR Calabria n. 01069 del 11/10/2013 che definitivamente pronunciando sul ricorso, ne ha, appunto, dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;

-il parere reso dal Ministero dell'Interno con nota n. 0184294 del 11/12/2013 che ha stabilito la ripresa delle attività dell'O.S.L.;

-richiamate:

-la propria deliberazione n. 3 del 12.12.2013 con oggetto: "*ripresa attività commissione straordinaria di liquidazione*";

-la propria deliberazione n. 1 del 23.01.2014 con oggetto: "precisazione e integrazione deliberazioni n. 1/13 e 3/13 con oggetto ripresa attività OSL.;

-preso atto che con provvedimento ministeriale n. 0003681 del 14.1.2015 è stata approvata l'ipotesi di Bilancio riequilibrato per gli esercizi 2012 e 2013 e che il Comune di Paola ha approvato i relativi bilanci con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.p3.2015, modificata ed integrata dalla deliberazione del consiglio comunale n.26 del 14.10.2015;

-dato atto che il funzionamento dell'O.s.l. si è ispirato ai principi ed alle disposizioni della parte II, titolo VIII, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 nonché alle norme del Codice civile applicabili alla propria attività;

-visto il D. Lgs. n. 267/2000 - Capo III- Attività dell'organo straordinario di liquidazione- Articolo 252: "Composizione, nomina e attribuzioni";

-considerato che in base allo stesso art. 252, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede a:

-rilevazione della massa passiva;

-acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

-liquidazione e pagamento della massa passiva, dando atto che la massa passiva di propria competenza, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è costituita da:

- debiti di bilancio al 31.12.2011 di cui all'art. 194 verificatesi entro il 31/12/2011;
- debiti derivanti da procedure estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2;
- debiti derivanti da transazioni;
- che la determinazione della massa attiva è stata effettuata sulla base:
  - del fondo di cassa al 31.12.2011, rideterminato con le riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, con i pagamenti dei residui passivi effettuati prima della dichiarazione di dissesto;
  - dei residui attivi, certi e revisionati dall'ente, ancora da riscuotere alla data odierna;
  - delle altre entrate, tra le quali anche quelle straordinarie, quelle derivanti da recupero di evasione, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale;
  - dei proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili di cui alla determina del Responsabile dell'UTC n. 27 del 23/01/2014;
  - di eventuali contributi straordinari;
- che l'ufficio tributi dell'Ente ha acquisito tutti i dati relativi al sistema entrate, sia dai concessionari che dalle strutture dell'Ente, al fine di avviare, acquisite le banche dati, i possibili incroci informativi e determinare la consistenza delle entrate e i conseguenti ulteriori margini di manovra per il periodo *ante* 31 dicembre 2011;
- che l'OSL ha adottato appositi provvedimenti per la definizione dell'assetto organizzativo di supporto, utilizzando per quanto possibile le risorse umane messe a disposizione dal Comune;
- preso atto che:
  - il Comune di Paola ha trasmesso alla C.S.L. in data 23.6.2014, prot. n. 840, la deliberazione della G.M. n. 62 del 30.5.2014 con all'oggetto: "*Adozione procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267*" e che l'OSL, con propria deliberazione n. 19 del 08/07/2014, ha preso atto della predetta deliberazione 62/2014;
  - Richiamato l'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

considerato :

- che questo OSL, con deliberazione n. 33 del 04/11/2014 ha stabilito i criteri e l'iter procedurale in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 TUEL;
- che l'O.s.l. con nota n. 104 del 16/01/2014, ha chiesto all'Ente l'elenco dei beni patrimoniali disponibili per l'alienazione ai sensi dell'art. 255, comma 1, T.U.E.L.;
- che il Comune, con nota n. 3875 del 18/02/2014, ha comunicato che l'elenco dei suddetti beni patrimoniali era in corso di predisposizione;
- che l'O.s.l., con nota n. 745 del 13 marzo 2014, sollecitava la trasmissione del predetto elenco di beni patrimoniali disponibili assegnando il termine perentorio del 25 marzo 2014;
- che l'O.s.l., con nota n. 759 del 25/03/2014, a seguito della deliberazione di Giunta municipale n. 24 del 14/02/2014, sollecitava ulteriormente la trasmissione di un elenco di beni patrimoniali disponibili per l'alienazione;



-che l'Ente, con determina del responsabile del servizio U.T.C. n. 27 del 23 gennaio 2014, ha proceduto alla indizione di gara per l'alienazione di alcuni mezzi comunali obsoleti in esito alla quale dovrà essere versata sul conto della liquidazione dell' O.s.l. la somma di euro 2.170,00;

- che l'Ente, con la citata deliberazione di Giunta municipale n. 62 del 30/05/2014, ha, tra l'altro, dato atto "che la eventuale alienazione dei beni patrimoniali disponibili non pare costituire obiettivamente una risorsa sufficiente per contribuire al soddisfacimento dei creditori, sia in termini di quantum che in riferimento alla tempistica";

- ritenuto che, in base al comma 5 del citato art. 258 T.U.O.E.L. l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo della predisposizione del piano di rilevazione delle passività, per cui l'O.s.l. ha proceduto alla redazione del piano di estinzione, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4 dell'art.258 del citato T.U.;

-che all'importo della massa passiva ammissibile è stato sommato l'importo per gli Oneri della liquidazione;

- vista la deliberazione dell'OSL n. 1 del 20.1.2015 "Proposte di transazione ex art.258 del T.U. per le istanze di ammissione alla massa passiva. Avvio dei pagamenti ai creditori", con cui tra l'altro si autorizza il presidente dell'O.s.l. alla sottoscrizione delle transazioni proposte ove accettate ed i conseguenti atti esecutivi;

- dato atto :

-che questo O.s.l. ha ritenuto dover procedere alla gestione liquidatoria proponendo periodicamente le transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili con le percentuali stabilite;

- che, in base ai principi di economicità efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, l'O.s.l. ha operato per il perseguimento del massimo risparmio delle risorse e nel contempo ha garantito il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori nei termini di legge;


- che l'O.s.l. in base alla normativa vigente (comma 10 art.255 TUEL), non è competente al riconoscimento dei debiti finanziati con entrate vincolate;

-considerato che l'OSL, data la difficoltà incontrata nel reperire gli atti presso l'Ente ha dovuto far ricorso a richieste di proroga al Ministero dell'Interno, proroghe, sempre concesse, e che l'ultima, in ordine di tempo risulta concessa fino al 31/12/2017 (nota Ministero Interno n. 0091440 del 24/07/2017), termine entro il quale occorre adottare il Piano di Estinzione da presentare al suddetto Ministero;

- dato atto che l'attività straordinaria è stata rallentata dalle notevoli difficoltà derivanti dall'ingente valore del debito, dall'elevato numero di pratiche da esaminare nonché dalla particolare complessità della funzione commissariale espletata nel quadro di grave stato di disordine amministrativo in cui versa l'Ente;

-che nel periodo di gestione finalizzata al risanamento finanziario, l'O.s.l. si è attivato per reperire tutte le risorse finanziarie disponibili per la costituzione della massa attiva della liquidazione;

-in data 22/10/2014 presso il conto di Tesoreria del Comune di Paola è stato accreditato, ex art. 33 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella legge 23.6.2014 n. 89



l'importo di 9.240.145,60 (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali);

- l'importo che precede è stato riversato sul conto di Tesoreria dell'O.S.L. con mandato n. 2648 del 03.12.2014;

-in data 24.11.2016 presso il conto di Tesoreria dell'OSL del Comune di Paola è stato accreditato, ex art. 3-bis del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n.213 l'importo di 496.108,52 (Contributo statale);

-che in data 12.05.2017 presso il conto di Tesoreria del Comune di Paola è stato accreditato, ex art. 3-bis del D.L. 10.10.2012 n. 174 l'importo di € 3.637.354,99; Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;

- l'importo che precede è stato riversato sul conto di Tesoreria dell'OSL con mandato n. 1978 del 26.10.2017;

- che l'Ufficio Tributi dell'Ente ha proceduto alla riscossione dei crediti derivanti da ruoli Ici, nettezza urbana, acquedotto e fognatura attivandosi direttamente con l'emissione dei relativi ruoli di competenza alla data del 31.12.2011;

-richiamate:

-le proprie precedenti deliberazioni relative a:

- creditori esclusi dalla massa passiva della liquidazione, parzialmente o integralmente, per carenza dei requisiti necessari a determinarne l'ammissione;

-creditori che hanno rinunciato alla proposta di transazione formulata ai sensi dell'art. 258 comma 4 del T.U.E.L.;

-creditori ammessi alla massa passiva della liquidazione ai sensi dell'art. 258 comma 3 del T.U.E.L. con i requisiti indispensabili al riconoscimento;

-dato atto che le risorse della massa attiva sono sufficienti per liquidare tutti i creditori che hanno sottoscritto le transazioni proposte e per effettuare gli accantonamenti di cui all'art. 258, comma 4, del TUEL da operarsi nei casi in cui è stata rifiutata la proposta di transazione e nei casi in cui i creditori non hanno fornito risposta;

- considerati i presunti pagamenti ancora da effettuarsi in relazione alle spese della gestione liquidatoria oltreché gli ulteriori pagamenti eventualmente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 80/2004;

-dato atto che le giacenze alla data odierna presenti sul conto di tesoreria di questo Organismo straordinario di liquidazione risultano essere comunque superiori al complesso degli accantonamenti da operarsi ai sensi all'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- visto:


-il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;

-il titolo VIII — Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

-la legge Costituzionale n. 3/2001;

-l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;





-l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- l'art.254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

-l'art. 248, comma 4, del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

-l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti che al comma 3 prevede che l'Organo straordinario della liquidazione proponga individualmente ai creditori una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito;

-l'art. 258, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'OSL accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione, elevabile al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;

-l'art.258, comma 5, che dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'O.s.l. effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, provvede alla redazione del piano di estinzione;

-l'art. 256, comma 9, del TUEL che prevede che a seguito dell'approvazione ministeriale del piano di estinzione l'organo straordinario provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata;

-la legge costituzionale n. 3/2001;

-l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;

-il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli Enti locali;

-il Decreto Legge 24.4.2014 n.66 art. 33; - la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, direzione centrale finanza locale n. 21/93;

-la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, n. 23 in data 31 ottobre 2006 con cui, a seguito del parere espresso dalla Commissione integrata per la finanza e gli organici degli enti locali nella seduta del 24 ottobre 2006, è stato fornito il modello del piano di estinzione che gli organi straordinari della liquidazione degli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, devono approvare ai sensi dell' art. 256, comma 6, del TUEL;

-il Decreto del Direttore centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2014;

- ritenuto dover procedere alla predisposizione del Piano di estinzione delle passività, anche considerato che una quota non marginale dei creditori, non avendo accettato la proposta di transazione avanzata in sede di procedura semplificata o non avendo, sebbene contattati, fornita risposta di accettazione o rinuncia della proposta trasmessa, sono rimasti sinora insoddisfatti;



- considerato che le risultanze della liquidazione riportate nel piano di estinzione evidenziano un saldo positivo pari a € 20.145.661,03 per come di seguito riportato:

Totale della massa attiva dell'ente	€ 29.933.747,66
Totale delle spese per la gestione della liquidazione	€ 911.830,86
Massa attiva residua	€ 29.021.916,80
Massa passiva	€ 20.950.516,76
Debiti esclusi (non di competenza OSL)	€ 5.312.588,63
Totale della massa passiva ammissibile	€ 15.637.928,13
Debiti transatti <i>ex art.</i> 258 TUEL (procedura semplificata)	€ 8.876.255,77
Differenza positiva	€ 20.145.661,03

- con votazione unanime

#### DELIBERA

1 - di adottare, per quanto di competenza, il piano di estinzione delle passività del Comune di Paola;

2 - di disporre il deposito del Piano di Estinzione presso il Ministero dell'Interno, cui spetta l'approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

3 - di trasmettere il presente provvedimento a:

- Ministero dell'Interno;
- Sindaco del Comune di Paola;

4 - La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge.

Letto confermato e sottoscritto

La Commissione straordinaria di liquidazione:

Dr. Giovanni Musacchio (presidente) \_\_\_\_\_  
Dr. Giorgio Chambeyront (componente) \_\_\_\_\_  
D.ssa Gina Guzzo (componente) \_\_\_\_\_

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

COMUNE DI PAOLA (CS)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

N. 156 del 21 dicembre 2017

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio *online* il \_\_\_\_\_ e sarà affissa fino al \_\_\_\_\_ ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

Paola li

Il responsabile delle pubblicazione